Deliberazione n. 124 /2016/VSGO



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Carlo Greco

presidente

dott. Massimo Romano

consigliere (relatore)

dott.ssa Benedetta Cossu

consigliere

dott. Paolo Romano

consigliere

dott. Riccardo Patumi

primo referendario

dott. Federico Lorenzini

primo referendario

Adunanza del 7 dicembre 2016 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Piacenza – Relazione 2016 sui risultati del piano di razionalizzazione delle società partecipate

Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione.

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. I luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008.

Visto l'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute dalle regioni, dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, dalle camere di commercio, dalle università e istituti di istruzione universitaria pubblici e dalle autorità portuali;

Visto, in particolare, il comma 612 del citato articolo 1, che ha previsto la



trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro il 31 marzo 2015 dei piani di razionalizzazione delle società partecipate predisposti dagli enti pubblici tenuti a tale adempimento, nonché la trasmissione entro il 31 marzo 2016 delle relazioni sui risultati conseguiti;

Vista la propria deliberazione n. 8/2018/INPR, adottata nell'adunanza del 12 gennaio 2016, con la quale è stato approvato il programma di controllo per l'anno 2016;

Rilevato che tra le indagini da effettuare vi è quella relativa all' "Esame delle relazioni rese nel 2016 sui risultati conseguiti in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dagli enti aventi sede in Emilia-Romagna (a seguito dei piani di razionalizzazione predisposti nel 2015 da Regione, enti locali, camere di commercio, università e istituti di istruzione universitaria pubblici, autorità portuali all'esame della sezione)";

Vista la propria deliberazione n. 32/2016/VSGO del 24 marzo 2016, con la quale è stata approvata la relazione riguardante "Esame dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni predisposti dagli enti aventi sede in Emilia-Romagna (Regione, enti locali, camere di commercio, università e istituti di istruzione universitaria pubblici, autorità portuali)";

Vista la propria deliberazione n. 115/2016/INPR, adottata nell'adunanza del 17 novembre 2016, con la quale sono stati approvati i criteri per l'esame delle relazioni 2016 sui risultati dei piani di razionalizzazione delle società partecipate;

Vista la relazione sui risultati conseguiti trasmessa dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Piacenza in data 5 aprile 2016;

Considerato che con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2016, è stato emanato il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Vista l'ordinanza n. 67 del 5 dicembre 2016 con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

Udito il relatore Massimo Romano;

PREMESSO

Con la relazione approvata con deliberazione n. 32/2016/VSGO del 24 marzo 2016 è stato riferito dell'esame dei piani di razionalizzazione delle società partecipate pervenuti alla Sezione ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare, nel paragrafo 6 della Relazione si è specificamente riferito delle criticità concernenti i piani predisposti dalle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, Agricoltura e, relativamente alle

partecipazioni societarie possedute dalla CCIAA di Piacenza, si è rilevato che:

- Al momento della redazione del piano risultavano già in fase di dismissione le partecipazioni nelle società Retecamere scarl (in liquidazione dal 4 settembre 2013), Tirreno Brennero srl, (in liquidazione dal 20 maggio 2014), Imebep spa (deliberata la cessione con determina commissariale n. 122 del 16 luglio 2010) e Piacenza Turismi srl (in liquidazione dal 10 febbraio 2012).
- Delle venticinque partecipazioni societarie considerate nel piano, una parte significativa fa capo al c.d. sistema camerale;
- Non sono state indicate le partecipazioni indirette in quanto possedute tramite partecipazioni minoritarie di primo grado (in un caso del 5,7 per cento e negli altri casi inferiori al 2 per cento). Ciò trova ora supporto nella specifica disciplina recata dal Testo unico n. 175/2016 che definisce partecipazione indiretta quella "in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica";
- Relativamente al criterio concernente la "soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti" (art. 1, comma 611, lett. b), della legge n. 190/2014, le valutazioni dell'Ente relative alle partecipazioni nelle società Tecno Holding spa e Unioncamere Emilia-Romagna servizi srl, risultano difformi da quelle da altre Camere di commercio (solo nel caso della Tecno Holding spa l'Ente ne prevedeva la dismissione);
- Ulteriori divergenze di valutazione rispetto agli altri enti soci sono emerse anche per le partecipazioni nelle società Autocamionale Cisa spa (della quale la Camera di Commercio di Piacenza ha, tuttavia, previsto la dismissione), Porto Intermodale di Ravenna (Sapir) spa e Istituto Nazionale Ricerche Turistiche (Isnart) scpa.
- Il mantenimento della partecipazione in Sogeap spa, società in costante perdita nel triennio 2011-2013 e le cui prospettive di sviluppo risultano incerte, veniva giustificato con le specifiche funzioni di supporto e promozione degli interessi economici e generali perseguiti dalla Camere di Commercio (Art. 2, comma 4, legge n. 580/1993);
- La genericità delle misure previste ai fini della razionalizzazione relativamente alle società partecipate Uniontrasporti scrl, Piacenza Expo spa, TecnoserviceCamere scpa, infocamere scpa, Ic outsourcing scrl, Unioncamere Emilia-Romagna servizi srl, la Faggiola srl e Isnart scpa, delle quali veniva previsto il mantenimento;

Inoltre, con riguardo alle problematiche emerse in sede di esame della generalità dei piani di razionalizzazione si era osservato, nel paragrafo 7 della relazione (Considerazioni conclusive), relativamente all'uso dello strumento societario per la gestione dei Gruppi di azione locale (GAL), l'esigenza di svolgere specifici approfondimenti in merito alla possibilità di ricorrere a strumenti associativi diversi. Quest'ultimo aspetto va ora valutato alla luce della nuova previsione contenuta nell'art. 26, comma 2, del Testo unico n. 175/2016, che stabilisce l'inapplicabilità dell'art. 4 alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni.

CONSIDERATO

L'Ente ha trasmesso in data 6 aprile 2016, in ottemperanza a quanto specificamente previsto dall'art. 1, comma 612, terzo periodo, della legge n. 190/2014, la relazione sui risultati conseguiti dalla quale, tra l'altro, risulta: a) la cessione della partecipazione nella Autocamionale della Cisa spa, quota dello 0,04 per cento, con atto del 21 dicembre 2015 e un incasso di euro 92.352 che, in rapporto al valore contabile della stessa, ha determinato una plusvalenza di euro 65.081; b) il conseguimento, a seguito delle azioni di razionalizzazione messe in atto, di riduzioni dei costi gestionali nelle società delle quali è stato previsto il mantenimento, sia pure inferiori alle previsioni nel caso della Isnart scpa, partecipata allo 0,17 per cento ; c) la messa in liquidazione dal 28 luglio 2015 della società Jobcamere srl, partecipata allo 0,06 per cento, della quale nel piano si prevedeva il mantenimento; d) le misure di contenimento dei costi adottate nel corso del 2015 relativamente ai compensi all'amministratore unico e al sindaco della società Unioncamere Emilia Romagna Servizi srl, partecipata al 6,5 per cento, società che continua a rientrare nella previsione di cui all'art. 1, comma 611, lett. b), della legge n. 190/2014 non avendo dipendenti.

Dall'esame della relazione medesima emergono i seguenti profili di criticità.

Le partecipazioni già in fase di dismissione/liquidazione al momento di redazione del piano (**Imebep spa**, partecipata al 60,49 per cento, **Piacenza turismi srl**, partecipata al 3,05 per cento, **Tirreno Brennero srl**, partecipata allo 0,27 per cento e **Retecamere scarl**, partecipata allo 0,09 per cento) risultano tuttora in essere e, ad eccezione della società Imebep spa, nulla riferisce la relazione. Per quanto riguarda la predetta Imebep spa sono state espletate ripetute aste pubbliche per la vendita degli *asset* andate in gran parte deserte. La società ha dichiarato di non avere disponibilità finanziarie per procedere alla liquidazione delle azioni ai due soci pubblici che hanno deliberato il

recesso, titolari complessivamente del 98,14 per cento del capitale.

Quanto alle partecipazioni nelle società facenti capo al c.d. "sistema camerale" Uniontrasporti scarl, partecipata allo 0,1 per cento, Isnart scpa, partecipata allo 0,17 per cento, Ic Outsourcing scrl, partecipata allo 0,06 per cento, Infocamere scpa, partecipata allo 0,09 per cento, Job camere srl, partecipata allo 0,06 per cento, Tecnoservicecamere scpa, partecipata allo 0,06 per cento, Dintec scrl partecipata allo 0,17 per cento e Unioncamere Emilia-Romagna srl partecipata al 6,5 per cento, si prende atto dell'esigenza di valutare gli effetti della riforma delle Camere di Commercio tuttora in corso, all'esito della quale l'Ente valuterà l'impatto risparmi/costi conseguente ad una eventuale uscita.

In relazione poi alla società **Tecno Holding spa**, partecipata allo 0,13 per cento, e caratterizzata da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, l'Ente ne ha previsto la dismissione. Con deliberazione n. 172 del 17 luglio 2015 è stato individuato un percorso di vendita con la fissazione di un importo base determinato in forza di una perizia giurata commissionata dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio. In data 11 dicembre 2015 è pervenuta un'offerta di acquisto inferiore al prezzo base, conseguentemente non accettata. Al momento la società si sta adoperando per l'acquisizione delle azioni detenute dalle Camere di Commercio interessate all'uscita, e in data 4 marzo, 2016 ha deliberato la redazione di una nuova perizia estimativa per attualizzare prezzo delle azioni oggetto di acquisto. Analoga iniziativa dovrebbero assumere le CCIAA socie interessate all'uscita.

Relativamente alla **Porto Intermodale di Ravenna (Sapir) spa,** partecipata allo 0,05 per cento, della quale la modificazione al piano di razionalizzazione apportata con deliberazione n. 228 del 16 ottobre 2015 ha previsto il mantenimento, la relazione precisa che la decisione di mantenere la partecipazione è stata presa d'intesa con altre camere di commercio, stante l'interesse economico rivestito (la società consente infatti di incassare regolari dividendi). Tale decisione diverge da quella assunta dalla Camera di Commercio di Bologna.

In merito alla dismissione della società **Autostrade Centro Padane spa**, partecipata all'1,54 per cento, inizialmente prevista per il 31 dicembre 2015 e successivamente posticipata al 31 dicembre 2016 (deliberazione n. 223 del 16 ottobre 2015), l'asta pubblica espletata in data 23 novembre 2015 è andata deserta. Allo stato la concessione autostradale è stata affidata ad un altro soggetto. Secondo quanto riportato nella relazione, la società verrà trasformata

in società di progetto per la gestione unitamente al soggetto aggiudicatario o verrà liquidata. In ordine all'ipotizzata "trasformazione" va segnalato quanto ora prevede l'art. 4 del T.u. n. 175/2016 in ordine alla valutazione della indispensabilità della partecipazione, secondo il quale le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni in "società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali" e specificamente quanto stabilisce il comma 2 del citato art. 4, secondo il quale "Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento" di attività espressamente individuate, tra le quali quella di "produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la relaizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi" (lett.a). Quanto alla previsione ordinaria della liquidazione, si ricorda come l'art. 24 del citato T.u. prescriva ora che l'alienazione debba avvenire nel termine di un anno dalla conclusione della ricognizione straordinaria da effettuarsi entro il 23 marzo 2017.

Con riguardo alla partecipazione nella **Sogeap spa,** società partecipata allo 0,02 per cento che gestisce l'aeroporto di Parma e che ha fatto registrare costantemente perdite nell'ultimo quinquennio, l'Ente nella relazione ribadisce la necessità del suo mantenimento in considerazione dell'importanza strategica dello scalo per il territorio piacentino. Al riguardo va ora tenuto presente quanto prevede il citato art. 4 del T.u.

Tutto ciò considerato,

tenuto conto del processo di riordino che interessa le camere di commercio in attuazione di quanto previsto dall'art. 10 della legge n. 124/2015, che condiziona le diverse scelte gestionali in relazione alle partecipazioni possedute;

la Sezione

RILEVA

le descritte criticità emerse dall'esame della relazione sui risultati conseguiti in sede di attuazione del piano operativo di razionalizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 612, terzo periodo, della legge n. 190/2014, dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Piacenza.

INVITA

l'Ente a tenere conto di quanto rilevato nell'ambito della revisione straordinaria delle partecipazioni da effettuarsi entro il 23 marzo 2017 ai sensi

dell'art. 24 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. n. 175/2016.

DISPONE

- che la deliberazione sia trasmessa mediante posta elettronica certificata
 al Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Piacenza e all'Organo di revisione;
- che la stessa sia pubblicata sul sito Internet istituzionale della Corte dei conti banca dati del controllo;
- che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito internet istituzionale ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso nell'adunanza del 7 dicembre 2016.

Il presidente

Carlo Greg

Depositata in segreteria in data 7 dicembre 2016

Il difettore di segreteria

Romano)

(Rossella Broccoli)